

Nuovo reato di falso in bilancio in vigore dal 14 giugno 2015

5 giugno 2015

di Marco Grappa – Partner di PGS CONSULENTI S.r.l.

A seguito della pubblicazione sulla "Gazzetta Ufficiale" 124 del 30 maggio della legge 27 maggio 2015, n. 69, dal 14 giugno prossimo entrerà in vigore la legge anticorruzione varata dalla Camera dei Deputati il 21 maggio u.s. che modifica il reato di false comunicazioni sociali presente nel nostro ordinamento giudiziario. Le norme attualmente in vigore, riconducibili essenzialmente agli articoli 2621 e 2622 del codice civile, avrebbero dovuto funzionare da deterrente ma, nella sostanza, sono risultate di frequente del tutto inapplicabili.

La nuova normativa introduce una serie di sanzioni penali per amministratori, organi direttivi, sindaci e liquidatori che manipolino i conti della società o del gruppo al quale la società appartiene, omettendo o falsificando fatti materiali rilevanti sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria: se la società di cui vengono manipolati i conti è quotata in borsa, le condanne possono variare tra 3 e 8 anni di carcere; se invece la società non è quotata, le condanne variano tra 1 e 5 anni di reclusione. Le nuove fattispecie richiedono, inoltre, che le condotte di esposizione o di omissione di fatti materiali non rispondenti al vero siano concretamente idonee a indurre altri in errore, configurando tali delitti, di fatto, come reati di pericolo e non di danno in quanto non è più necessario dimostrare l'effettivo danno derivato dai comportamenti contabili illeciti.

A differenza di quanto accadeva nella fattispecie precedente, nella fattispecie prevista nella pubblicazione in Gazzetta Ufficiale sono escluse le valutazioni. Nella precedente formulazione la tutela penale riguardava l'esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero "ancorché oggetto di valutazioni", in futuro la tutela penale riguarderà esclusivamente l'esposizione di fatti materiali "rilevanti" non rispondenti al vero. Inoltre, per quanto concerne la condotta omissiva, il delitto vigente fino al 13 giugno fa riferimento all'omissione di "informazioni" la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, mentre dal 14 giugno risulta tutelata penalmente l'omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge. Le nuove formulazioni fanno emergere che eventuali false rappresentazioni connesse alle valutazioni o ancora omissione di informazioni, e quindi differenti da fatti materiali, non saranno più perseguibili in futuro.

Infine, per le sole società non quotate, fino al 13 giugno, la tenuta deve essere valutata alla luce dei principi di carattere generale di questo istituto ex articolo 131 bis del Codice penale. Dal 14 giugno, invece, il nuovo articolo 2621 ter prevede espressamente che il giudice debba valutare prevalentemente a fini della non punibilità per particolare tenuta del fatto l'entità del danno cagionato alla società, ai soci o a i creditori. Marcograppa@pgsconsulenti.com